

ALLEGATO E

Regolamento della Commissione di Conciliazione Stragiudiziale

REGOLAMENTO

Art. 1 Su iniziativa delle Associazioni della proprietà edilizia e delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini, è istituita nel Comune di Viterbo la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica, per le liti insorte a qualsiasi titolo fra le parti, nei rapporti di locazione disciplinate dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 - comma 3, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2 Finalità

La Commissione di Conciliazione ha lo scopo di definire le controversie inerenti la conformità del contratto all'Accordo locali di cui all'art. 2., comma 3, legge cit. o, comunque quelle insorte in ragione del rapporto di locazione, comprese quelle inerenti l'interpretazione del contratto, la suddivisione delle spese condominiali e la manutenzione, proposte da una delle parti, anche a mezzo delle Organizzazioni o Associazioni di rappresentanza.

Art.3 La definizione di una controversia avanti alla Commissione di Conciliazione non ha natura di arbitrato. La Commissione di Conciliazione ha la funzione di favorire la formazione di un accordo che le parti sottoscriveranno, dichiarando di voler definire la controversia, anche riguardo al canone di locazione.

Art. 4 La Commissione di Conciliazione

Il tentativo di conciliazione viene esperito da una Commissione composta pariteticamente da due componenti delle Associazioni di rappresentanza firmatarie dell'accordo, uno per la proprietà e uno per l'inquilino, designate dalle parti che intendono definire la controversia.

Art. 5 La domanda di Conciliazione

Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria Organizzazione. L'istanza, su apposito modulo, deve contenere: a) le generalità delle parti; b) l'oggetto della controversia; c) una sommaria descrizione delle ragioni che l'hanno indotta; d) le domande della parte e copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, e) l'Associazione di cui intende avvalersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione, che dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione. L'istanza deve essere inviata o depositata presso la Segreteria della Commissione.

Art. 6 la Segreteria

Presso il Comune in cui ha sede la Commissione di Conciliazione è istituita una segreteria che coordina lo svolgimento del procedimento e si occupa della comunicazione alle parti e Associazioni designate per la nomina dei conciliatori e della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.

Art. 7 Procedura di conciliazione

A seguito dell'istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all'altro l'inizio della procedura. Quest'ultima deve far conoscere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione e l'organizzazione di cui intende valersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione. La prima riunione della Commissione di Conciliazione sarà convocata dalla segreteria entro i 10 giorni successivi.

La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso del caso, aggiornando la seduta per l'esame d'eventuali perizie o per le conclusioni.

ASPPPI
FEDERAZIONE PROVINCIALE
Via S. Giacinta Marescotti, 6
Tel. 0761-39 08 77

ASPPPI

sicet
sindacato inquilini casa e territorio
Via S. Giacinta Marescotti, 6
01100 VITERBO
Tel. 0761.27 07 97
Fax 0761 39 08 77

[Handwritten signatures and initials]